Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 31 agosto 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cesanese di Affile » o « Affile » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o « Affile », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cesanese di Affile » o « Affile » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1972, n. 38;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o « Affile » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o « Affile » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 per cento del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cesanese di Affile » o « Affile ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Cesanese di Affile » o « Affile » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cesanese di Affile » o « Affile » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza dei termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 66

Disciplinare di produzione del vino « Cesanese di Affile » o « Affile »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o più semplicemente « Affile » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cesanese di Affile » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vigniti Cesanese di Affile e/o Cesanese comune.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino bianco (Ottenese), presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Cesanese di Affile » comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue il confine occidentale del comune di Roiate fino all'altezza del Colle della Grotta e quindi quello di Affile, prima in direzione nord e poi sud-est e sud-ovest, sino ad incontrare la strada tra Arcinazzo ed Affile, in località Madonna del Giglio. Segue questa strada in direzione di Arcinazzo, supera il centro abitato e raggiunge, in prossimità del Km 84, la strada statale 411, prosegue verso ovest su tale strada per circa 250 metri e quindi lungo il sentiero, che in direzione sud conduce alla Fontana del Cantoniere. Su tale sentiero prima di giungere alla Fontana del Cantoniere incrocia la curva di livello q 725, la segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare il confine comunale di Affile sul fosso di Valletorta. Prosegue lungo il confine comunale di Affile verso sud fino ad incrociare quello di Roiate, segue questi nella stessa direzione fino ad incontrare il confine tra le provincie di Roma e Frosinone. Prosegue quindi verso ovest, lungo il confine provinciale, sino alla località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cesanese di Affile » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cesanese di Affile » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cesanese di Affile » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cesanese di Affile » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo: « Secco » e « asciutto » nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell'1 %; « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui compresi tra l'1,1 % ed il 3,5 %; « dolce » nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5 % e una gradazione alcoolica minima svolta non inferiore a gradi 10.

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Le qualificazioni « secco », « asciutto », « amabile » e « dolce » sono consentite per il vino « Cesanese di Affile » che presenta le rispettive caratteristiche sopra citate.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » può essere utilizzata per designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme legislative, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province di Roma e Frosinone.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o « Affile » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10497)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1972.

Ripartizione, per qualifica e per regione, del contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferi-

mento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 10 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 9 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, viene ripartito per qualifica come segue:

a) Ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa:

Qualifica	Numero unità
Direttore di sezione	50
Consigliere	5
Totale	55

b) Ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria:

Qualifica	Numero unità
Ragioniere principale	33
Ragioniere	22
Totale	55

c) Ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

Qualifica	Numero unità
Segretario capo	2
Segretario principale	13
Segretario	10
Totale	25

d) Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva:

Qualifica	Numero unità
Coadiutore superiore	11
Coadiutore principale	37
Coadiutore	27
Totale	75

e) Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria:

Qualifica	Numero unità
Commesso capo	6
Commesso	9
Totale	15

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regione come segue:

a) Ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa:

Regione	Numero unità
Piemonte	4
Lombardia	6
Veneto	4
Liguria	3
Emilia-Romagna	4
Toscana	4
Umbria	2
Marche	2
Lazio	6
Abruzzi	2
Molise	1
Campania	8
Puglia	4
Basilicata	3
Calabria	2

b) Ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria:

Regione	Numero unità
Piemonte	4
Lombardia	5
Veneto	4
Liguria	3
Emilia-Romagna	4
Toscana	4
Umbria	3
Marche	3
Lazio	6
Abruzzi	3
Campania	6
Puglia	4
Basilicata	3
Calabria	3

c) Ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

Regione	Numero unità
Piemonte	2
Lombardia	2
Veneto	2

Regione	Numero unità
Liguria	2
Emilia-Romagna	2
Toscana	2
Umbria	1
Marche	1
Lazio	3
Abruzzi	1
Molise	1
Campania	3
Puglia	2
Calabria	1

d) Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva:

Regione	Numero unità
Piemonte	7
Lombardia	7
Veneto	6
Liguria	5
Emilia-Romagna	7
Toscana	5
Umbria	3
Marche	4
Lazio	7
Abruzzi	4
Molise	1
Campania	7
Puglia	5
Basilicata	3
Calabria	4

e) Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria:

Regione	Numero unità
Piemonte	1
Lombardia	2
Veneto	1
Liguria	1
Emilia-Romagna	1
Toscana	1
Umbria	1
Marche	1
Lazio	1
Abruzzi	1
Campania	1
Puglia	1
Basilicata	1
Calabria	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 263

(10679)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1972.

Ripartizione, per qualifica e per regione, del contingente del personale statale appartenente al ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 6 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente al ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, viene ripartito per qualifica come segue:

Qualifica	Numero unità
Direttore di sezione	13
Consigliere	2
Totale	15

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regione come segue:

Regione	Numero unità
Piemonte	1
Lombardia	1
Veneto	1
Liguria	1
Emilia-Romagna	1
Toscana	1
Umbria	1
Marche	1
Lazio	1
Abruzzi	1
Molise	1
Campania	1
Puglia	1
Basilicata	1
Calabria	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 262

(10678)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.
Riconoscimento di enti collaudatori belgi di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti a vapore;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Ritenuto che per accordi intercorsi tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'Association Vincotte e tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'Association des industriels de Belgique, talune prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno di Belgio verranno effettuati dai suddetti organismi;

Ritenuto che i suddetti organismi collaudatori sono riconosciuti dalle competenti autorità del Regno di Belgio;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno di Belgio;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno di Belgio, rilasciati dai seguenti organismi:

Association Vincotte - 91, rue du Commerce - Bruxelles 4;

Association des industriels de Belgique - A.I.B. - 27-29, avenue André Drouart - Bruxelles 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
FERRI

(10699)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Inclusione di una voce aggiuntiva alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, primo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività, tra le quali le operazioni industriali il cui processo debba in tutto od in parte svolgersi in modo continuativo;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce, relativa alle aziende produttrici di pannelli truciolari;

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, primo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 42:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali e concessa la deroga
42	Produzione di pannelli truciolari	Per le operazioni che a giudizio dell'ispettorato del lavoro rivestano carattere di continuità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10694)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1973.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-1974.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visti i parametri elencati nell'art. 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sulla base dei quali è stato effettuato il riparto delle disponibilità finanziarie tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonchè la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1973, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di L. 20 miliardi;

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1972-73 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » — l'importo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo » stesso, per il primo semestre dell'esercizio 1973-74, la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1961, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata la iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio 1971, della somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che il contributo ordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Cassa unica assegni familiari, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per essere destinato all'INAPLI, all'ENALC, all'INIASA e ad altri enti che operano istituzionalmente nel settore della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, è stato fissato in L. 17.000.000.000 (diciassettemiliardi) per l'anno finanziario 1973 con decreto interministeriale 19 maggio 1973 e che la somma è interamente disponibile per l'esercizio finanziario 1973-74 non essendone stata iscritta alcuna aliquota nel bilancio del F.A.P.L. dell'esercizio finanziario 1972-73;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1973-74;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1973-74, allegato al presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
(Gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264)

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 1973-74

PARTE I — **Entrate**

CAPITOLI			Importo
Numero		Denominazione	
dell'anno finanz. 1972-73	dell'anno finanz. 1973-74		
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	23.950.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	*per memoria*
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*	
1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
		Totale categoria 01 . . .	—
		Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti* Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti	
1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n 25)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 30 . .	—
		Totale categoria 03 . .	—
		Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria Centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	200.000.000
1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000
		Totale categoria 04 . . .	1.200.000.000
		Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	
1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende pri-	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	CAPITOLI Denominazione	Importo
		vate, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	
1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
—	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	1.500.000.000
		Totale categoria 05 . . .	1.500.000.000
		Totale sezione II . . .	2.700.000.000
		Totale titolo I. — ENTRATE CORRENTI . . .	2.700.000.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10.000.000.000
5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato . . .	*per memoria*
5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 10 . . .	10.000.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
		Totale categoria 11 . . .	—
		Totale sezione I . . .	10.000.000.000
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
		Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato	
5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000
		Totale sottocategoria 1 . . .	385.000.000
		Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici	
5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	CAPITOLI — Denominazione	Importo
5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	17.000.000.000
5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 2 . . .	17.000.000.000
		Totale categoria 10 . . .	17.385.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	7.100.000.000
5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000
5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	600.000.000
5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	200 000 000
5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5 000 000
5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 11 . . .	10.405.000.000
		Totale sezione II . . .	27 790 000.000
		Totale titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37 790 000 000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .	64 440 000.000

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro BERTOLDI

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	Denominazione	Importo
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	23.950.000.000
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—
		Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	—
		Categoria 01. — Vendita di beni e prestazioni di servizi	—
		Categoria 03. — Trasferimenti attivi correnti	—
		Categoria 04. — Redditi e proventi patrimoniali	1.200.000.000
		Categoria 05. — Entrate non classificabili in altre voci	1.500.000.000
		Totale sezione II . . .	2.700.000.000
		Totale titolo I . . .	2.700.000.000

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	Denominazione	Importo
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	10.000.000.000
		Categoria 11. — Riscossione di crediti . . .	—
		Totale sezione I . . .	10.000.000.000
		Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	17.385.000.000
		Categoria 11. — Riscossioni di crediti . . .	10.405.000.000
		Totale sezione II . . .	27.790.000.000
		Totale titolo II . . .	37.790.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .	64.440.000.000

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro BERTOLDI

PARTE II — Spese

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	125.000.000
—	1032	Finanziamento dell'istituto per la formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	500.000.000
		Totale categoria 04 . . .	625.000.000
		Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*	
		Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici	
1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dalla applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
		Totale sottocategoria 20 . . .	—
		Totale categoria 06 . . .	—
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L.	50.000.000
1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	50.000.000
		Totale sezione I . . .	675.000.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	1.000.000
1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	1.000.000
		Totale sezione II . . .	1.000.000
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
—	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	1.500.000.000
		Totale categoria 09 . . .	1.500.000.000
		Totale sezione III . . .	1.500.000.000
		Totale titolo I. — SPESE CORRENTI . . .	2.176.000.000

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	Denominazione	Importo
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — SPESE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	14.000.000.000
5122	5122	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	500.000.000
5123	5123	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	300.000.000
5124	5124	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	100.000.000
5125	5125	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero	*per memoria*
5126	5126	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale	20.037.500.000
5127	5127	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo	*per memoria*
5128	5128	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota	3.500.000.000
5129	5129	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	5.000.000
5130	5130	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	5.000.000
5131	5131	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	50.000.000
		Totale categoria 12 . . .	38.497.500.000
		Totale sezione I . . .	38.497.500.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	100.000.000

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	CAPITOLI — Denominazione	Importo
5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	280.656.250
5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*
5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali, ecc.	242.408.000
5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	*per memoria*
5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale **anche se non giuridicamente riconosciuti che** perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	3.007.300.000
5160	5159	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	3.630.364.250
		Totale rubrica I . . .	3.630.364.250
		Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	
		Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	450 000 000
5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	55 000 000
		Totale categoria 12	505.000.000
		Totale rubrica II	505 000 000
		Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei **mutilati** ed invalidi civili	
		Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
5181	5181	Spese per la istituzione e il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	68 106 500
5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	***per memoria***
5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	Denominazione	Importo
5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	68.106.500
		Totale rubrica III . . .	68.106.500
		Totale sezione II . . .	4.203.470.750
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5201	5201	Contributi alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	5.253.435.750
5202	5202	Contributi alle Regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5203	5203	Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	13.992.700.000
5204	5204	Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5205	5205	Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	316.893.500
5206	5206	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	19.563.029.250
		Totale sezione III . . .	19.563.029.250
		Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	62.264.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	64.440.000.000
6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
		Totale a pareggio . . .	64.440.000.000

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro BERTOLDI

Numero dell'anno finanz. 1972-73	Numero dell'anno finanz. 1973-74	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		RIASSUNTO DELLE SPESE	
		Titolo I. — Spese correnti	
		Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	625.000.000
		Categoria 06. — Trasferimenti passivi . . .	—
		Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	50.000.000
		Totale sezione I . . .	675.000.000
		Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle Regioni a statuto speciale*	
		Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	1.000.000
		Totale della sezione II . . .	1.000.000
		Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le Regioni a statuto ordinario*	
		Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	1.500.000.000
		Totale sezione III . . .	1.500.000.000
		Totale titolo I . . .	2.176.000.000
		Titolo II. — Spese in conto capitale	
		Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	38.497.500.000
		Totale sezione I . . .	38.497.500.000
		Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle Regioni a statuto speciale*	
		Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	—
		— Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	3.630.364.250
		— Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	505.000.000
		— Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	68.106.500
		Totale categoria 12 . . .	4.203.470.750
		Totale sezione II . . .	4.203.470.750
		Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le Regioni a statuto ordinario*	
		Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	19.563.029.250
		Totale sezione III . . .	19.563.029.250
		Totale titolo II . . .	62.264.000.000
		Totale generale delle spese . . .	64.440.000.000
		Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—
		Totale a pareggio . . .	64.440.000.000

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: Bertoldi

(10547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 28 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	568 —	568 —	568,50	568 —	567,10	568,50	577,95	568 —	568 —	568 —
Dollaro canadese .	565,65	565,65	566 —	565,65	564,50	565,70	575,60	565,65	565,65	565,65
Franco svizzero .	186,32	186,32	186,25	186,32	186 —	186,30	186,30	186,32	186,32	186,32
Corona danese .	97,76	97,76	98,10	97,76	98 —	97,75	97,65	97,76	97,76	97,76
Corona norvegese .	101,25	101,25	101,40	101,15	101,25	101,25	101,20	101,25	101,25	101,25
Corona svedese .	134,40	134,40	134,60	134,40	134,50	134,40	134,43	134,40	134,40	134,40
Fiorino olandese	210,34	210,34	210,10	210,34	210,30	210,35	210,21	210,34	210,34	210,34
Franco belga .	15,05	15,05	15,08	15,05	15 —	15,05	15,06	15,05	15,05	15,05
Franco francese .	130,69	130,69	131,30	130,69	131 —	130,68	130,90	130,69	130,69	130,69
Lira sterlina .	1394,60	1394,60	1392,50	1394,60	1392,25	1394,60	1394,80	1394,60	1394,60	1394,60
Marco germanico .	229,50	229,50	229,80	229,50	229,75	229,50	229,60	229,50	229,50	229,50
Scellino austriaco .	31,21	31,21	31,30	31,21	31,15	31,20	31,24	31,21	31,21	31,21
Escudo portoghese .	24,30	24,30	24,35	24,30	24,15	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
Peseta spagnola	9,979	9,979	10 —	9,9790	9,95	9,97	10,01	9,979	9,97	9,98
Yen giapponese	2,1425	2,1425	2,15	2,1415	2,05	2,14	2,14	2,1425	2,14	2,14

Media dei titoli del 28 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	106,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste) .	96,075
» 5 % (Beni esteri)	93 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,025
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	97,975
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,25

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977).	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978).	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979).	100,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980).	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	567,975
Dollaro canadese	565,625
Franco svizzero	186,31
Corona danese	97,705
Corona norvegese	101,225
Corona svedese	134,415
Fiorino olandese	210,275
Franco belga	15,055
Franco francese	130,795
Lira sterlina	1394,70
Marco germanico	229,55
Scellino austriaco	31,225
Escudo portoghese	24,30
Peseta spagnola	9,994
Yen giapponese	2,141

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 maggio 1973, n. 3932, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 102290/2392 PR 64 dell'11 maggio 1964, riguardante la zona compresa fra le vie Giacosa, Morandi, rilevato ferroviario e via Padova.

(10616)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 giugno 1973, n. 4050, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85524/1222 PR 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra il rilevato ferroviario, via Sammartini, largo S. Valentino, confini di proprietà privata lungo il Naviglio Martesana sino a via M. Gioia, via M. Gioia, via E. De Marchi, limiti di proprietà privata sino al viale delle Rimembranze di Greco.

(10615)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 maggio 1973, n. 3841, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85515/1213 PR 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa tra la via Console Marcello, nuova via di piano regolatore generale, via Villapizzone, piazza Villapizzone e via Mantegazza.

(10614)

PREFETTURA DI UDINE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda con la quale la signorina Grabrovich Dorina nata a Pola il 20 febbraio 1952, residente a Cervignano del Friuli, piazza Unità, n. 22, cittadina italiana, chiede, ai sensi del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la restituzione in forma originaria del suo cognome da Grabrovich in Garboni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Accertato che la domanda venne esposta sull'albo del comune di Cervignano dal 18 maggio al 17 giugno 1973, nonchè sull'albo di questa prefettura dal 10 maggio al 9 giugno 1973 e che non vi sono state opposizioni di sorta;

Decreta:

Il cognome della signorina Grabrovich Dorina, nata a Pola il 20 febbraio 1952, residente a Cervignano del Friuli, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di Garboni.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cervignano del Friuli sarà notificato alla interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Udine, addì 13 agosto 1973

Il prefetto: SCIACCALUGA

(10641)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% garantite dallo Stato serie speciale « Autostrade »; 6% a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6% serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6% serie speciale « Interventi statali »; 7% garantite dallo Stato serie speciale « Autostrade »; 7% serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 7% serie speciale « Interventi statali ».

Si notifica che il giorno 17 settembre 1973 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/c Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1974:

1. — *6% garantite dallo Stato serie speciale « Autostrade »*

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 708 titoli di L. 50.000
» 516 titoli di » 500.000
» 457 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 750.400.000.

2. — *6% a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 2.700 titoli di L. 50.000
» 840 titoli di » 250.000
» 1.050 titoli di » 500.000
» 2.385 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000.

3. — *6% serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 375 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 750 titoli di » 500.000
» 1.350 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000;

Emissione 1966 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.275 titoli di L. 50.000
» 975 titoli di » 250.000
» 915 titoli di » 500.000
» 2.295 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 500.000
» 570 titoli di » 1.000.000
» 130 titoli di » 5.000.000
» 50 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.930.000.000;

Emissione 1967 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 720 titoli di L. 50.000
» 456 titoli di » 250.000
» 636 titoli di » 500.000
» 1.848 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.316.000.000;

Emissione 1967 - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.400 titoli di L. 50.000
» 1.344 titoli di » 250.000
» 1.092 titoli di » 500.000
» 1.750 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.702.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 540 titoli di L. 50.000
» 372 titoli di » 250.000
» 576 titoli di » 500.000
» 1.644 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.052.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 175 titoli di L. 50.000
» 125 titoli di » 250.000
» 340 titoli di » 500.000
» 810 titoli di » 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000
» 40 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.620.000.000.

4. — *6% serie speciale « Interventi statali »*:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 385 titoli di L. 50.000
» 231 titoli di » 250.000
» 616 titoli di » 500.000
» 1.695 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.080.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.310 titoli di L. 50.000
» 704 titoli di » 250.000
» 1.843 titoli di » 500.000
» 4.272 titoli di » 1.000.000
» 123 titoli di » 5.000.000
» 62 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.670.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 235 titoli di L. 50.000
» 177 titoli di » 250.000
» 436 titoli di » 500.000
» 540 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 814.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 1.235 titoli di » 100.000
» 899 titoli di » 250.000
» 1.572 titoli di » 500.000
» 3.582 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.730.750.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 849 titoli di L. 50.000
» 1.277 titoli di » 100.000
» 471 titoli di » 250.000
» 1.163 titoli di » 500.000
» 3.113 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.982.400.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 6ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 50.000
» 255 titoli di » 100.000
» 94 titoli di » 250.000
» 233 titoli di » 500.000
» 624 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 798.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.097 titoli di L. 50.000
» 1.802 titoli di » 100.000
» 688 titoli di » 250.000
» 1.472 titoli di » 500.000
» 4.653 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.796.050.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione* - 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 146 titoli di L. 50.000
» 240 titoli di » 100.000
» 92 titoli di » 250.000
» 196 titoli di » 500.000
» 621 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 773.300.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione* - 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 742 titoli di L. 50.000
» 1.217 titoli di » 100.000
» 465 titoli di » 250.000
» 996 titoli di » 500.000
» 3.146 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.919.050.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 409 titoli di L. 50.000
» 518 titoli di » 100.000
» 289 titoli di » 250.000
» 1.011 titoli di » 500.000
» 3.447 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.097.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 736 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 736.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 193 titoli di L. 50.000
» 291 titoli di » 100.000
» 171 titoli di » 250.000
» 481 titoli di » 500.000
» 1.596 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.918.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 4ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 731 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 731.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 5ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 400 titoli di L. 50.000
» 790 titoli di » 100.000
» 412 titoli di » 250.000
» 688 titoli di » 500.000
» 5.285 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.831.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 647 titoli di L. 50.000
» 1.619 titoli di » 100.000
» 945 titoli di » 250.000
» 2.591 titoli di » 500.000
» 6.154 titoli di » 1.000.000
» 323 titoli di » 5.000.000
» 324 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.735.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 284 titoli di L. 50.000
» 648 titoli di » 100.000
» 388 titoli di » 250.000
» 972 titoli di » 500.000
» 2.553 titoli di » 1.000.000
» 130 titoli di » 5.000.000
» 129 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.155.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 50.000
» 260 titoli di » 100.000
» 153 titoli di » 250.000
» 386 titoli di » 500.000
» 1.014 titoli di » 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000
» 51 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.047.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
» 13 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 182.000.000;

5. — 7% *garantite dallo Stato serie speciale «Autostrade»*

Emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 577 titoli di L. 50.000
» 563 titoli di » 500.000
» 1.163 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.473.350.000;

6. — 7% *serie speciale «Ferrovie dello Stato»*:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000.

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

7. — 7% *serie speciale «Interventi statali»*:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 168 titoli di » 1.000.000
» 117 titoli di » 5.000.000
» 148 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.242.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 329.400.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.996.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.195.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.990.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.601.300.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.133.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 576.900.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.267.700.000.

Totale generale L. 160.147.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 22 agosto 1973

(10731)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per laureati in scienze economiche e commerciali e in economia e commercio.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica;

2) cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non superiore ad anni 32.

Tale limite è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte, in carta da bollo, dovranno essere presentate al servizio relazioni con il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite, nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati e di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere il colloquio che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) per la precedenza: invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. *69-ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il

genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, alla decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero, il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto amministrativo.
2) Computisteria e ragioneria generale ed applicata.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sui seguenti altri argomenti:

economia politica e scienza delle finanze;
contabilità di Stato;
diritto privato;
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività della A.N.C.C.

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di .) il (1) e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio conseguito presso l'Università . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3),

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . .,

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. addì .

(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(10722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate, nell'ordine appresso indicato:

1)	Landoni dott. Luigi	punti	96,06	su 132
2)	Cormio dott. Salvatore	»	88,16	»
3)	Cerruti dott. Carlo	»	87,63	»
4)	Antinori dott. Giovanni	»	86,06	»
5)	Scalia dott. Benedetto	»	85,86	»
6)	Ilari dott. Vergilio	»	84,94	»
7)	Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
8)	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	81,83	»
9)	Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
10)	Geraci dott. Vincenzo	»	80,92	»
11)	Tamburrano dott. Nicola	»	78,89	»
12)	Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
13)	Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
14)	Maddalone Pasquale	»	77,60	»
15)	Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
16)	Casazza Egidio	»	76,25	»
17)	Vitale Giovanni	»	76,13	»
18)	Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
19)	Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
20)	Puglisi dott. Carmelo	»	75,57	»
21)	Porcile dott. Luciano	»	75,30	»
22)	Donati Gualtiero	»	75,16	»
23)	De Negri dott. Errico	»	73,99	»
24)	Parini Antonio	»	73,66	»
25)	Mantelli Erminio	»	72,98	»
26)	Bertoni dott. Peppino	»	72,97	»
27)	Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
28)	Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
29)	Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	71,85	»
30)	Scotto dott. Michele	»	71,78	»
31)	Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
32)	Alberti Pietro	»	70,46	»
33)	Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
34)	Mazzella dott. Claudio	»	69,84	»
35)	Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
36)	Di Francesco dott. Paolino	»	69,01	»
37)	Lupo Francesco	»	68,70	»
38)	Travaglini dott. Giuseppe	»	68,65	»
39)	Bertini Luigi	»	68,55	»
40)	De Flumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
41)	Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
42)	Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
43)	Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
44)	Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
45)	Lunghi Gaetano	»	65,01	»
46)	Agnoli Mario	»	63,87	»
47)	Pascale Vittorio	»	60,59	»
48)	Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(10732)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.